

LA QUALIFICAZIONE DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI E DILETTANTI NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

di Lina Musumarra*

SOMMARIO: Premessa - 1. I criteri di distinzione tra sportivo professionista e dilettante - 2. Il "tramonto" dell'istituto della qualificazione?

Premessa

Come è noto, l'art. 282 della Costituzione europea (*rectius*, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa)¹ - firmata a Roma il 29 ottobre 2004 dai venticinque Stati membri dell'Unione europea - attribuisce per la prima volta allo sport un riconoscimento di rilevanza costituzionale, evidenziando, in particolare, le sue specificità, la sua dimensione sociale ed educativa, come peraltro già affermato, con valore giuridicamente non vincolante, nella Dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000.

L'azione dell'Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, sia attraverso una politica di sostegno, coordinamento o di complemento, sia tramite un'importante azione regolamentare nei settori oggetto di una specifica competenza comunitaria e che comunque hanno rilevanza anche in materia di sport, come le questioni inerenti la politica della concorrenza e gli aspetti connessi alle libertà fondamentali, soprattutto la libera circolazione delle persone e dei servizi.

Si ricorda, infatti, che sin dagli anni Settanta la Corte di giustizia europea ha affermato che l'attività sportiva, nel momento in cui può

*Avvocato. Ricercatore di Diritto dello Sport, Università Luiss-Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza.

¹ In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 310 del 16 dicembre 2004.

essere configurata anche come attività economica, viene ad essere disciplinata dal diritto comunitario (cfr., le sentenze *Walrave*² e *Donà*³, e, successivamente, nel 1995, la nota sentenza *Bosman*⁴, produttiva di rilevanti e, secondo alcuni, “devastanti” effetti sugli ordinamenti sportivi e su quelli nazionali).

Si impone, quindi, nel corso degli anni, la necessità, nell’ambito dei difficili rapporti tra ordinamenti - comunitario, sportivi, statale e regionale - di contemperare e conciliare la dimensione volontaristica, amatoriale, sociale, educativa e culturale dello sport con quella professionistica ed economica del cd. sport-business.

L’esigenza di salvaguardare l’autonomia dello sport non può, in ogni caso, sempre e comunque prevalere su quella di rispettare i principi comunitari in tema di libera circolazione dei lavoratori e di liberalizzazione dell’attività professionale all’interno dell’Unione europea, nel rispetto dei principi fondamentali dei cittadini e quindi degli sportivi nei settori in cui operano.

1. I criteri di distinzione tra sportivo professionista e dilettante

Si rende opportuno, pertanto, verificare, per i profili giuslavoristici che caratterizzano il settore sportivo, quale sia l’orientamento dei giudici comunitari, e tale analisi, come vedremo, conduce ad una immediata e chiara riflessione: oggi è sempre più difficile sostenere la legittimità (o comunque utilità) di una qualificazione dello sportivo come professionista o come dilettante, se non sorretta da una reale distinzione delle due figure, le cui prestazioni sportive, notoriamente, spesso presentano forti analogie (basta pensare alla disciplina della pallavolo, *in primis*).⁵

² Corte di Giustizia, Sentenza del 12 dicembre 1974, B. N. O. *Walrave, I. J. N. Koch c. Association Union Cycliste Internationale*, causa 36/74, Raccolta, 1974, 1405.

³ Corte di Giustizia, sentenza del 14 luglio 1976. *Gaetano Dona’c. Mario Mantero*, causa 13/76, in *Raccolta*, 1976, 1333.

⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman*, causa C-415/93, Raccolta 1995, I-4921.

⁵ L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in AA.VV., *Diritto dello Sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2004, 159 ss.

E. CROSETTI BERNARDI, *Giurisdizione ordinaria e lavoro sportivo*, in AA.VV., *La Giustizia Sportiva*, Experta, Forlì, 2004, 113 ss..

L'esercitare, infatti, l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, come prescritto dall'art. 2 della L. n. 91/1981 sul professionismo sportivo, è una definizione che può ricomprendere sia lo sportivo professionista, sia quello dilettante, avendo perso progressivamente rilevanza, come detto, la seconda parte del disposto dell'articolo in parola, ovvero la qualificazione/distinzione operata dalle federazioni sportive tra attività professionistica e dilettantistica, tra l'altro, con criteri che il CONI non ha mai emanato, nonostante obblighi giuridici in tal senso, ma che ha rimesso, solo in tempi recenti (cfr., Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1256 del 23 marzo 2004, in tema di Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite), all'autonomia statutaria, «*in considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline*», anche «*connesse alle normative delle federazioni internazionali*».

Si rileva che il CONI distingue, nella predetta deliberazione, tra "attività professionistica e non professionistica", dimostrando, in tal modo, seppur ancora in linea teorica, il superamento della nozione di sportivo "dilettante", che troviamo, invece, definita, per la prima volta, dal legislatore italiano nel D.M. 17 dicembre 2004, sull'obbligo assicurativo Sportass degli sportivi dilettanti (i cui effetti sono stati, però, recentemente sospesi dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2006), il quale qualifica sportivi dilettanti «*tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti*».

A questo punto pare, quindi, corretta la conclusione dei giudici spagnoli, che, sin dagli anni Settanta hanno affermato che mentre uno sportivo dilettante non lavora, ma gioca, lo sportivo professionista non gioca, ma lavora ed offre le proprie prestazioni di sportivo ad un imprenditore, facendo dello sport materia e oggetto di lavoro, ragion per cui il denaro che percepisce costituisce una retribuzione per la prestazione lavorativa.⁶

⁶ Tribunale Supremo, sentenze 3 novembre 1972 e 10 ottobre 1975; Tribunale Centrale del Lavoro, sentenze 24 giugno 1971 e 14 ottobre 1989; in tempi recenti, Tribunale per gli Affari sociali di Santander, sentenza 14 ottobre 1996, n. 822, caso *Olsson*, giocatore di pallamano di nazionalità svedese, al quale sono stati applicati i principi contenuti nella sentenza *Bosman*.

2. Il "tramonto" dell'istituto della qualificazione?

Quali allora le ragioni, secondo i giudici di Lussemburgo, del "tramonto" dell'istituto della qualificazione, come operata dalle federazioni sportive?

La Corte di giustizia, con la sentenza *Bosman* del dicembre 1995 ha stabilito che, considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 CE. Ne consegue, pertanto, che se questa è l'unica condizione richiesta dalla giurisprudenza comunitaria perchè lo sport sia assoggettato al diritto comunitario, il fatto che il caso *Bosman* riguardasse uno sportivo (calciatore) qualificato, dagli ordinamenti sportivi e statali, come professionista, non può certo essere sufficiente per giustificare la tesi secondo cui lo sport dilettantistico sarebbe *ipso iure* sottratto ai principi sanciti dal Trattato di Roma e dal diritto derivato.

Tanto più che nella sentenza *Walrave* del 1974 la Corte ha precisato che, allorchè l'attività economica riveste il carattere di un impiego retribuito, tale attività rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 39 - 41 CE del Trattato, in tema di libera circolazione dei lavoratori, riconoscendo chiaramente all'attività di colui che presta la propria opera in cambio di un compenso la natura di attività economica.

La nozione di lavoratore sportivo deve essere quindi ricostruita prescindendo dalle definizioni contenute nei vari diritti nazionali (per l'Italia, cfr. L. n. 91/1981), e comunque in modo non restrittivo. Secondo i giudici comunitari,⁷ la condizione necessaria e sufficiente perchè un soggetto possa essere considerato un lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 CE, è che tale persona svolga, per un certo periodo di tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una remunerazione. Ciò che conta è che dette attività siano reali ed effettive, cioè non così insignificanti da risultare puramente marginali ed accessorie, a nulla rilevando il fatto che l'attività in questione sia svolta a tempo pieno o part-time, durante tutto l'anno o soltanto per alcuni mesi.

⁷ Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, *D. M. Levin c. Segretario di Stato per la Giustizia*, causa 53/81, Raccolta 1982, 1035.

Principi questi ribaditi ed applicati successivamente al mondo dello sport, rispettivamente nel caso *Deliège*⁸ e *Lehtonen*.⁹

Con riferimento al primo, relativo ad una atleta judoka (disciplina qualificata dilettantistica), la Corte ha rilevato che la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettante gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 CE. Occorre, poi, di fatto, verificare se l'attività esercitata è un'attività economica, *melius*, una prestazione di servizi ex art. 49 CE. Nella fattispecie in esame è emerso che l'atleta aveva ricevuto sussidi dal comitato olimpico belga in relazione a precedenti risultati sportivi, nonché da contratti di sponsorizzazione direttamente connessi ai risultati conseguiti dalla medesima.

La nozione di attività economica e di prestazione di servizi, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 59 CE, definiscono, secondo la Corte, la sfera di applicazione di una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e, come tali, non possono venire interpretate restrittivamente. Per giurisprudenza comunitaria costante una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita deve essere considerata come attività economica.¹⁰ Le attività sportive e, in particolare, la partecipazione di un atleta ad alto livello ad una competizione internazionale possono comportare la prestazione di diversi servizi distinti, ma strettamente connessi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 49 CE anche se taluni di questi servizi non sono pagati da coloro che ne fruiscono.

Nel caso *Lehtonen*, relativo ad un giocatore di pallacanestro (in questo caso disciplina qualificata professionistica), i principi appena richiamati vengono ribaditi, affermandosi, ancora una volta, che la nozione di lavoratore non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria. Tale definizione deve essere individuata in base a criteri obiettivi che

⁸ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, *Christelle Deliège c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo*, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Raccolta, 2000, I-2549.

⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, *Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contro Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB)*, causa C-176/96, Raccolta 2000, I-2681.

¹⁰ Corte di giustizia, sentenza 17 marzo 2005, *Karl Robert Kranemann c. Land Nordrhein-Westfalen*, causa C-109/04, non ancora pubblicata.

caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate.

In entrambe le sentenze la Corte di giustizia cerca, pertanto, un punto di equilibrio tra il principio dell'autonomia degli ordinamenti sportivi (la cd. specificità di cui all'art. 282 della Costituzione europea) e quello dell'assoggettabilità al diritto comunitario delle attività sportive ove queste presentino, a tutti gli effetti, le caratteristiche delle attività economiche, e ciò allo scopo di evitare una zona franca, la cd. immunità sportiva (*sporting exception*), e operare invece un giusto bilanciamento tra finalità meramente sportive e finalità economiche.

Anche il Tribunale europeo di primo grado, con le sentenze *Meca-Medina*¹¹ (in tema di doping nel nuoto) e *Piau*¹² (sul regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori), ha richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte, rilevando che la circostanza che un'associazione o una federazione sportiva qualifichi unilateralmente come "dilettanti" atleti o società non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 CE.

Non ha alcuna utilità, quindi, attribuire rilevanza a criteri formali, astratti e privi di qualsiasi elemento di economicità, quale è appunto la mera qualificazione di uno sport come professionistico o dilettantistico. Ragionare diversamente significherebbe restringere e nazionalizzare la nozione di lavoratore comunitario, in palese contrasto con una giurisprudenza della Corte di giustizia pacificamente incline, come esaminato, non solo ad interpretare in modo estensivo tale nozione, ma anche a svincolarla da qualsiasi riferimento ad analoghe nozioni previste nei singoli ordinamenti statali.

¹¹ Tribunale di Primo Grado, sentenza del 30 settembre 2004, *David Meca-Medina e Igor Majecen c. Commissione delle Comunità europee*, causa T - 313/02, Raccolta, non ancora pubblicata.

¹² Tribunale di Primo Grado, sentenza del 26 gennaio 2005, *Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee*, causa T - 193/02, Raccolta, non ancora pubblicata.